

## Edizione di giovedì 10 Novembre 2022

### CASI OPERATIVI

**La revisione legale sul rendiconto finanziario**  
di **EVOLUTION**

### CONTENZIOSO

**Sospensione dell'atto impugnato: esonero dalla garanzia con bollino ISA**  
di **Angelo Ginex**

### ENTI NON COMMERCIALI

**Le responsabilità civili e fiscali degli amministratori e dei revisori degli enti del terzo settore**  
di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

### IVA

**Le tempistiche degli adempimenti negli acquisti di beni da soggetti esteri**  
di **Roberto Curcu**

### ADEMPIMENTI

**Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento che aggiorna la TARIC 2023**  
di **Elena Fraternali**

## CASI OPERATIVI

### **La revisione legale sul rendiconto finanziario**

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## REVISIONE: CORSO BASE DI 10 ORE

[Scopri di più >](#)

*Il codice civile prevede, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Quali sono i principali controlli che deve svolgere il revisore legale?*

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che rappresenta le variazioni, dall'inizio dell'esercizio alla fine, della risorsa finanziaria presa come riferimento, ovvero le disponibilità liquide della società.

Il rendiconto finanziario costituisce, secondo il disposto dell'articolo 2423, comma 1, cod. civ., a tutti gli effetti un documento del bilancio d'esercizio insieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa.

Non tutti i soggetti sono obbligati a redigere tale documento; infatti ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1 e dell'articolo 2435-ter cod. civ. sono esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono, rispettivamente, il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro imprese.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## CONTENZIOSO

### ***Sospensione dell'atto impugnato: esonero dalla garanzia con bollino ISA***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri di più >](#)



La **legge di riforma** del **processo tributario** è intervenuta anche in materia di **effetti premiali** in favore dei soggetti a cui si applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (cd. ISA), prevedendo all'[articolo 2 L. 130/2022](#) la modifica dell'istituto della **tutela cautelare** di cui all'[articolo 47 D.Lgs. 546/1992](#).

Innanzitutto è opportuno rammentare che l'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#) ha istituito gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l'intento di favorire **l'emersione spontanea delle basi imponibili** e di stimolare **l'assolvimento degli obblighi tributari** da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della **collaborazione** tra questi e l'amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di **comunicazione preventiva** rispetto alle scadenze fiscali.

Al **comma 2** della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su **analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta**, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la **normalità e coerenza** della **gestione aziendale o professionale**, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una **scala da 1 a 10** il grado di **affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al **regime premiale** di cui al **comma 11**.

Quest'ultima disposizione, infatti, riconosce una serie di **benefici fiscali** in relazione ai **diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità** nonché per accedere al ridetto **regime premiale**.

Come detto, la citata **novella** ha inteso operare una **correlazione** tra la **disciplina sugli ISA** e

quella del **processo tributario**, andando a prevedere un **ulteriore effetto premiale** che trova applicazione in sede contenziosa e **agevola la sospensione dell'atto impugnato**.

In particolare, l'[articolo 47 D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce che il ricorrente può chiedere la **sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato** qualora sussistano il **fumus boni iuris**, ovvero la **probabile fondatezza o verosimiglianza** della pretesa tributaria, e il **periculum in mora**, ovvero il pericolo attuale di un **danno grave e irreparabile** conseguente all'esecuzione dell'atto impugnato.

A tal fine, il ricorrente deve proporre un'**istanza motivata** di sospensione dell'atto impugnato, **unitamente al ricorso introduttivo** del giudizio oppure **con atto separato** da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, dinanzi al giudice investito del merito della controversia.

In caso di **eccezionale urgenza**, il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la **provvisoria sospensione dell'esecuzione** fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con **ordinanza motivata non impugnabile**.

Ai sensi del **comma 5 dell'[articolo 47 D.Lgs. 546/1992](#)**, la sospensione può essere: **parziale**, quando il **fumus boni iuris** sussiste non in relazione alla totalità delle pretese, ma solo per alcune di esse; **condizionata alla prestazione di idonea garanzia** (ad esempio, la cauzione, la fideiussione bancaria o la fideiussione assicurativa).

È proprio su quest'ultima previsione che è intervenuta la citata novella, stabilendo che **la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale"** e che sono tali i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), ai quali sia stato attribuito un **punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti** a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

Ciò significa che l'ottenimento di un **punteggio elevato** in tema di indici sintetici di **affidabilità fiscale** comporterà un **importante beneficio** per il contribuente che propone ricorso innanzi alle Corti di Giustizia tributaria, ovvero il **non dover prestare la garanzia prevista** in caso di **sospensione dell'esecuzione** dell'atto impugnato ai sensi dell'[articolo 47 D.Lgs. 546/1992](#).

Sulla **reale portata applicativa** della norma, invece, sussistono **molti dubbi**: si ritiene che la **platea** dei soggetti che concretamente potranno beneficiare di tale effetto premiale sarà **esigua**, visto, da un lato, le **rigorose condizioni richieste** (punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 in tutti gli ultimi tre periodi d'imposta precedenti) e, dall'altro, le **difficoltà degli ultimi anni** (crisi, Covid-19, guerra in Ucraina, ecc.).

Comunque la **riforma** non si è limitata a modificare il solo **comma 5 dell'articolo 47 citato**, ma ha apportato **ulteriori novità**.

Infatti, l'[articolo 4, comma 1, lettera f\), della L. 130/2022](#) ha previsto che la **trattazione**

dell'istanza di **sospensione** deve essere fissata dal Presidente **non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione**, la quale deve essere **comunicata almeno cinque giorni liberi prima**. Inoltre, l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione **non potrà coincidere** con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Al **comma 4 dell'articolo 47 del D.Lgs. 546/1992**, è stato inoltre previsto che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile **nella stessa udienza di trattazione dell'istanza**.

Da ultimo, è stato **abrogato il comma 5-bis dell'articolo 47 citato**, il quale prevedeva che l'istanza di sospensione fosse **decisa entro 180 giorni** dalla data di presentazione della stessa.

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***Le responsabilità civili e fiscali degli amministratori e dei revisori degli enti del terzo settore***

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino

Seminario di specializzazione

### **LE RESPONSABILITÀ CIVILI E FISCALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI REVISORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

[Scopri di più >](#)

Tre recenti decisioni della Corte di Cassazione hanno ulteriormente ridisegnato i confini della **responsabilità degli amministratori di una associazione non riconosciuta**.

La prima ([Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 2953 del 01.02.2022](#)) affronta il tema **se debba rispondere il coobbligato, ex articolo 36 cod. civ.**, che non sia stato destinatario della notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento e in cui la cartella di pagamento non individuava la sua qualità di coobbligato solidale. In aggiunta in assenza di prova della concreta attività negoziale svolta.

Osservava la Corte che la cartella di pagamento era stata notificata alla persona fisica in quanto **legale rappresentante** dell'associazione non riconosciuta.

Posto che non esiste obbligo in capo all'Ufficio finanziario di notifica di atto diverso dall'avviso di mora all'obbligato solidale, la Corte di Cassazione ribadiva il principio di diritto secondo cui *"qualora l'atto di accertamento era stato emesso nei confronti di una associazione non riconosciuta, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale della stessa anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto rappresentante in qualità di coobbligato solidale, poiché il diritto di difesa del medesimo è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, la cui notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa"*.

Sul punto del coinvolgimento nella gestione ai fini della assunzione della responsabilità la Corte riprendeva i principi che regolano la responsabilità personale e solidale ex articolo 38 cod. civ. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta per condividere l'affermazione secondo cui *"la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per debiti tributari in una associazione non riconosciuta si ricollega non solo*

**all'effettività dell'ingerenza esercitata nell'attività gestoria dell'ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità”.**

La seconda decisione (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 899 del 13.01.2022) tratta **il tema della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di associazione non riconosciuta in caso di estinzione dell'ente.**

Nel caso di specie il Giudicante di secondo grado aveva ritenuto che l'estinzione di associazione non riconosciuta prima della notifica degli atti impositivi esclude la responsabilità personale del legale rappresentante.

Il procedimento di liquidazione delle associazioni non riconosciute non è disciplinato, neppure in via estensiva od analogica dall'[articolo 30 cod. civ.](#) che regola la liquidazione delle associazioni riconosciute. Pertanto nelle associazioni non riconosciute la fase **liquidatoria** è **eventuale** e rimessa agli accordi tra gli associati.

La Corte ribadiva il principio di diritto secondo cui *“salva l'ipotesi che in caso di scioglimento venga nominato un liquidatore che subentra nella rappresentanza dell'ente, l'associazione continuerà ad essere rappresentata in giudizio attivamente e passivamente dai precedenti titolari degli organi esponenziali operanti in regime di prorogatio”*.

**La responsabilità personale del legale rappresentante ex articolo 38 cod. civ. sopravvive all'estinzione dell'ente rappresentato fino al momento del definitivo esaurimento dei rapporti attivi e passivi.**

Con la terza decisione della Suprema Corte (Corte di Cassazione, [Sezione V, ordinanza n. 6626 del 01.03.2022](#)), viene affermato il principio secondo il quale, con riguardo alle obbligazioni *ex lege*, grava su chi invoca la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima provare il ruolo rivestito all'interno della associazione e la partecipazione alle operazioni di gestione in nome e per conto dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere delle obbligazioni *ex lege* la prova dell'estraneità alla gestione dell'ente

La Corte riteneva la fondatezza del motivo di denuncia della violazione e falsa applicazione dell'[articolo 38 cod. civ.](#).

In ragione di tale principio **in caso di avvicendamento nella carica sociale il legale rappresentante subentrante non può andare esente da responsabilità solo se deduce la sua estraneità nella gestione dell'ente “in quanto è obbligato a redigere la dichiarazione reddituale”** e ad operare, ove necessario, le rettifiche alla stessa.

Ne deriva che per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale

rappresentante occorre tenere conto di **tutti gli obblighi tributari** che sullo stesso gravano e non fermarsi solo sulla partecipazione all'attività dell'ente. Pertanto al fine di escludere la ricorrenza di responsabilità occorrerà dare prova di avere **assolto gli adempimenti tributari di legge**.

Sulla base di detto principio non è sufficiente per colui che invoca in giudizio la **responsabilità** provare il concreto svolgimento di attività da parte di chi agisce in nome e per conto dell'associazione ma è necessario *"dare prova degli elementi da cui desumere la qualità di legale rappresentante e /o gestore di tutta o parte dell'attività dell'associazione"*. Colui che è chiamato a rispondere delle obbligazioni va **esente da responsabilità solo se deduce la sua estraneità alla complessiva gestione dell'ente**.

Va ricordato, in conclusione, che l'[articolo 375](#) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – in vigore dal 16 marzo 2019 – modificando l'[articolo 2086 cod. civ.](#), ha introdotto il nuovo dovere, per tutti gli imprenditori, che operino in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.

**Detta responsabilità comprende anche l'organo gestorio che svolge la funzione di controllo relativamente all'operato degli amministratori.**

Tale attività si divide in due differenti controlli: la revisione del bilancio e la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto. *"Ai sindaci, come ormai ben chiarito in dottrina, compete la vigilanza sull'osservanza della Legge e dello statuto ovvero la verifica della conformità degli atti e delle deliberazioni da parte degli organi societari con le rispettive norme di Legge nonché dello statuto"* (si rinvia, sul punto, al precedente contributo [\*\*Adeguati assetti: spunti di riflessione per amministratori ed organi di controllo\*\*](#), EcNews del 28.10.2022).

## IVA

### **Le tempistiche degli adempimenti negli acquisti di beni da soggetti esteri**

di Roberto Curcu

Convegno di aggiornamento

## **PROBLEMATICHE IVA NELLE PRINCIPALI OPERAZIONI CON L'ESTERO**

[Scopri di più >](#)

In un [precedente articolo](#) abbiamo illustrato quali sono le **tempistiche di effettuazione delle operazioni e di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** che vengono effettuate con soggetti esteri.

Complice anche un **non chiaro passaggio della circolare 26/E/2022** riguardante l'esterometro, e strane "risposte" che appaiono ogni tanto sulla rete, riteniamo opportuno fornire una sintesi sulle tempistiche di alcune operazioni.

Partiamo dagli **acquisti di beni nazionali**.

**Un soggetto straniero può infatti essere in possesso di merce che è già presente sul territorio nazionale**, ed effettuare la vendita nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.

Il soggetto stabilito all'estero, ed in genere identificato in Italia, **può avere la merce già presente in Italia perché la ha a sua volta acquistata da italiani** (caso ad esempio del venditore tedesco di carburanti DKV), **oppure perché la ha introdotta in Italia in un proprio deposito in attesa di trovare l'acquirente** italiano e di cederla.

Questo secondo caso è abbastanza tipico degli operatori che effettuano vendite su internet, in un mercato dove tipicamente l'acquirente è un "**privato**", che ha "fretta" di avere il bene che compera. La velocità, in particolare, è particolarmente importante nel catturare il cliente, e gli importi esigui di ciascun acquisto non permettono quasi mai di organizzare il *business* con la spedizione del singolo bene al privato, a partire dallo Stato in cui il bene è prodotto, ma uno o più container di beni vengono previamente importati in Italia dal fornitore.

Chiarito quindi in quali situazioni si acquista da fornitori stranieri merce che è già presente in

**Italia, le tempistiche di effettuazione di queste cessioni, per le quali l'imposta deve essere assolta con *reverse charge*, sono quelle individuate dall'articolo 6 del Decreto Iva, e cioè quelle di consegna/spedizione, o se antecedente quella del pagamento.**

Le tempistiche e le modalità di assolvimento dell'Iva per il cessionario stabilito in Italia sono differenti a seconda che il **fornitore sia stabilito in altro Paese comunitario** o meno.

Nel primo caso, è necessario **integrare la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura**, facendo confluire l'operazione nella liquidazione Iva relativa al mese di ricezione della fattura estera. Se non perviene fattura entro il secondo mese successivo, in tale liquidazione deve confluire una "autofattura denuncia", da emettere entro il 15 del terzo mese successivo.

Quando invece **l'acquisto è effettuato da soggetto stabilito in un Paese extraUe, è necessario emettere autofattura, con le stesse tempistiche previste per l'emissione di una fattura Italia**, cioè entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (consegna o se antecedente pagamento), con l'operazione che deve entrare nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione, salvo possibilità di avvalersi della "autofattura differita", da emettersi entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma imposta che deve confluire nella liquidazione del mese di effettuazione.

Ricordiamo che **per poter emettere una fattura/autofattura differita è necessario che la consegna della merce sia documentata con l'emissione di un ddt**; ricordiamo che tutti i documenti che riportano gli stessi elementi (data, identità di cedente cessionario ed eventuale incaricato del trasporto, natura, qualità e quantità dei beni) permettono il differimento degli adempimenti.

Ricordiamo anche che il ddt non necessariamente deve accompagnare la merce (potendo essere emesso entro la mezzanotte del giorno di consegna o spedizione), e può anche non essere numerato.

Evidenziamo che – secondo quello che è il pensiero dell'Amministrazione finanziaria – **in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna, l'emissione di un ddt non consente la fatturazione/autofatturazione differita, ma l'adempimento va effettuato entro i termini di quella "immediata" e cioè entro i 12 giorni dal pagamento.**

Per gli **acquisti comunitari**, le tempistiche di effettuazione dell'operazione sono quelle di partenza della merce dallo Stato estero, o se antecedente, quella di fatturazione da parte del fornitore comunitario.

**Un eventuale pagamento anticipato del corrispettivo, che non sia anche fatturato dal fornitore, non fa nascere obblighi in capo al cessionario italiano.**

Gli obblighi in capo al cessionario sono quelli di **integrare la fattura ricevuta, entro il 15 del**

**mese successivo a quello di ricezione della fattura, facendo confluire l'operazione nella liquidazione Iva del mese di ricezione della fattura.**

Anche in tale caso, in caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore comunitario entro il secondo mese dal momento di effettuazione, il cessionario deve emettere entro il 15 del terzo mese successivo una autofattura denuncia, registrando l'operazione nella liquidazione del secondo mese successivo.

Ultime operazioni sono le importazioni e gli acquisti fuori campo, cioè quelli di **merce che era fuori dall'Italia quando è stata ceduta e non è mai arrivata in Italia**.

Questi acquisti sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva, e conseguentemente **nessun obbligo Iva nasce dall'effettuazione di tali acquisti** (autofatturazione); forse per tale motivo, la normativa Iva si disinteressa di quando si considerino effettuati. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di invio dell'esterometro (obbligatorio solo per acquisti di importo superiore ad euro 5.000), potrebbe essere logico fare riferimento al momento di consegna dei beni.

Per quanto riguarda **le importazioni**, le stesse **si considerano effettuate all'atto dell'accettazione della bolletta doganale, e l'unico adempimento che deve porre in essere l'importatore è quello di registrazione della bolla doganale**.

Una eventuale anticipata fatturazione o un anticipato pagamento di una merce che è fuori dalla UE non hanno mai fatto sorgere nessun obbligo Iva (autofatturazione) e **nemmeno le norme attuali prevedono di emettere nessuna autofattura**. Le merci che poi arrivano in Italia sono appunto delle **importazioni** per le quali non è dovuto nemmeno l'invio dell'esterometro.

## ADEMPIMENTI

### **Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento che aggiorna la TARIC 2023**

di Elena Fraternali



Seminario di specializzazione  
**LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI**  
Scopri di più >

Il 31 ottobre 2022 la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 che aggiorna e modifica l'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla **nomenclatura tariffaria** e statistica ed alla **tariffa doganale comune**.

Il Regolamento in parola, che sarà applicabile dal **1° gennaio 2023**, fornisce gli opportuni adeguamenti e ammodernamenti alla Nomenclatura Combinata, sulla base delle esigenze unionali manifestatesi nel corso dell'anno.

#### **Il sistema di classificazione unionale**

Come noto, le voci doganali si basano su un sistema di codifica internazionale sviluppato in seno al WCO, denominato **“Harmonized System”** (HS). Tale sistema identifica i prodotti mediante un **codice di sei cifre** ed è adottato da oltre 200 Paesi nel mondo, come base per la tariffa doganale.

Per soddisfare le esigenze di classificazione dei Paesi membri, tenendo conto della crescente complessità dei prodotti, l'Unione Europea ha affiancato al sistema HS quello della **Nomenclatura Combinata** (NC), mediante l'inserimento di **ulteriori due cifre** alle sei già previste. Sulla base del codice NC la Commissione ha poi istituito la Tariffa doganale d'uso integrata (Taric) che prevede un **codice finale formato da dieci cifre**.

Individuare il corretto codice di classificazione da attribuire alle merci è indispensabile non solo per conoscere il **dazio applicabile** ai singoli prodotti, ma anche per determinare le **misure di carattere doganale** diverse dai dazi (misure di politica commerciale, divieti economici,

misure restrittive e particolari autorizzazioni all'export), individuare le aliquote Iva, eventuali altre misure impositive come le accise, nonché le restrizioni quantitative e le disposizioni sanitarie.

Spetta essenzialmente agli operatori economici il compito di determinare la classificazione doganale delle merci, che deve essere **inserita all'interno della dichiarazione doganale** di importazione o esportazione.

### **Aggiornamento del Sistema NC e della Taric**

Se il Codice doganale dell'Unione disciplina la classificazione doganale, l'aggiornamento della Nomenclatura Combinata e della Taric è demandato, come anticipato, all'emanazione di un regolamento di esecuzione, che, di solito, avviene nel mese di ottobre di ogni anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Tale regolamento modifica i codici di NC tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici, **cancellando i codici obsoleti e introducendo nuove sottovoci** per agevolare il monitoraggio di merci specifiche (cfr. articolo 3 Regolamento 2658/1987).

Con particolare riferimento al Regolamento 2022/1998 si segnala l'inserimento di alcune nuove sottovoci Taric (contrassegnate, all'interno del testo, con il simbolo di una stella) all'interno dei seguenti capitoli:

- capitolo 10, "Cereali" (inserite nuove sottovoci con riferimento al riso, vd **1006**);
- capitolo 25, "Sale, Zolfo, Terre e Pietre, Gessi, Calce e Cementi" (inserite nuove sottovoci alla vd **2530** "Materie minerali non nominate né comprese altrove");
- capitolo 26, "Minerali, scorie e ceneri" (inserite nuove sottovoci alla vd **2619** "Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio");
- capitolo 28, Prodotti chimici inorganici (inserite nuove sottovoci alle vvdd **2805** "Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no" e **2846** "Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli");
- capitolo 29, "Prodotti chimici organici" (inserite nuove sottovoci alla vd **2917** "Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati");
- capitolo 44, "Legno e lavori in legno" (inserite nuove sottovoci alla voce **4421** "Altri lavori in legno");
- capitolo 76, "Alluminio e lavori di alluminio" (inserite nuove sottovoci alla vd **7601** "Alluminio greggio");
- capitolo 84, Macchine e congegni meccanici" (inserite nuove sottovoci alle vvdd **8462** "Macchine per la formatura a caldo (comprese le presse) per fucinare o forgiare a

- stampo e magli” e **8485** “Macchine per la fabbricazione additiva”);
- capitolo 85, Macchine e apparecchi elettrici o di registrazione (inserite nuove sottovoci alle vvdd 8504 “Convertitori stativi” e 8505 “Calamite permanenti”).

In considerazione di tali recenti modifiche, che entreranno in vigore nel breve termine, è importante che gli operatori colgano l'occasione per **analizzare i codici Taric** attualmente attribuiti ai propri prodotti, eventualmente aggiornandoli ove necessario, al fine di verificare la **correttezza delle formalità doganali** espletate all'importazione e all'esportazione e non incorrere nelle relative sanzioni.